

Regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (RIU e altre reti private) – Executive summary

Con documento per la consultazione 644/2014/R/eel (di seguito: consultazione) vengono presentati gli orientamenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) in materia di Reti Interne d’Utenza (RIU) e altre reti private.

Ai sensi del decreto legislativo 93/11 (che ha recepito la direttiva 2009/72/CE), le RIU e le altre reti private sono Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC). Ai sensi della medesima direttiva europea, gli SDC sono a tutti gli effetti sistemi di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, purché i terzi connessi non comportino il venir meno dei requisiti necessari per rispettare la definizione medesima di SDC.

Più in dettaglio, un SDC è *“un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e [...] non fornisce clienti civili, se:*

- a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure*
- b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.”*

Come già evidenziato nella segnalazione 348/2014/I/eel, il quadro normativo nazionale non è ancora completo, poiché occorrerebbe rilasciare una concessione o una sub concessione affinché il gestore di un SDC possa esercitare a pieno titolo l’attività di distribuzione e poiché occorrerebbe precisare se è consentita o meno la realizzazione di nuovi SDC, fermo restando il rispetto della loro definizione.

Si evidenzia altresì che la concessione o la sub concessione relativa a un SDC non avrebbe carattere di esclusività in una data area perché, altrimenti, non sarebbe possibile prevedere che il gestore di un SDC abbia l’obbligo di connessione di terzi purché i terzi connessi non comportino il venir meno dei requisiti necessari per rispettare la definizione medesima di SDC. All’atto pratico, ciò implica anche che un utente rientrante nell’ambito di un SDC può scegliere di rivolgersi al gestore del SDC o al gestore concessionario pre-esistente (che non vedrebbe limitato l’ambito territoriale di propria competenza).

Nelle more del completamento del quadro normativo, la regolazione per la quale vengono esposti gli orientamenti è da intendersi limitata alle RIU e agli altri SDC già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09, per i quali la medesima legge ha legittimato l’esistenza. Si ritiene tuttavia che nuovi SDC possano essere realizzati con il consenso del gestore concessionario e nel rispetto della loro definizione: in tali casi troverebbe comunque applicazione la regolazione indicata nel presente documento.

In estrema sintesi, l’Autorità intende implementare un modello regolatorio che abbia le seguenti caratteristiche essenziali:

- è una soluzione che tratta il gestore del SDC alla stregua di un qualsiasi altro gestore di rete, evitando che le imprese distributrici concessionarie debbano farsi carico di costi non direttamente imputabili alle loro attività. Il gestore del SDC assume quindi maggiori responsabilità rispetto a quelle limitate al servizio di misura e alle perdite di rete;
- è una regolazione applicabile a tutti gli SDC senza che debba essere modificato nessun sistema informatico di Terna, delle imprese distributrici e delle società di vendita; il SDC verrebbe visto come una rete di distribuzione;
- è una regolazione che richiede poche modifiche agli attuali sistemi di gestione delle anagrafiche e agli attuali sistemi di fatturazione e che richiederebbe piccoli ulteriori adattamenti a seguito dell'auspicato completamento del quadro normativo;
- è una soluzione semplice e flessibile.

Dal punto di vista tariffario:

- le tariffe di trasmissione e di distribuzione definite dall'Autorità non trovano applicazione ai clienti del SDC, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'Autorità in relazione ai punti di interconnessione tra il SDC e la rete pubblica. E' cura del gestore del SDC applicare ai clienti connessi alla propria rete i relativi costi. Ciò implica anche che i gestori dei SDC non saranno ammessi ai meccanismi di riconoscimento dei costi sostenuti previsti dall'Autorità. Un cliente finale, qualora chiedesse l'applicazione delle tariffe definite dall'Autorità, può richiedere la connessione alla rete del gestore concessionario diverso dal gestore del SDC (eventualmente per il tramite della rete privata ma alle condizioni garantite dalla rete pubblica)¹;
- gli oneri generali di sistema trovano piena applicazione per tutti i clienti finali connessi agli SDC diversi dalle RIU; nel caso delle RIU, tali oneri trovano piena applicazione per l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e, in misura pari al 5% del valore unitario delle componenti A e MCT, trovano applicazione anche sull'energia elettrica consumata in sito e non prelevata, coerentemente con quanto disposto dalla legge 99/09 e dal decreto legge 91/14.

Non si intende invece implementare un modello regolatorio analogo a quello che transitoriamente è stato utilizzato per il Polo di Terni (RIU per la quale l'Autorità è intervenuta formalmente a seguito di un'apposita istruttoria) perché tale soluzione:

¹ Ciò è compatibile con quanto previsto dalla direttiva 2009/72/CE, secondo cui il gestore di un SDC può essere esentato:

- a) dall'obbligo di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
- b) dall'obbligo che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore.

- ha manifestato alcune criticità applicative in relazione alle responsabilità del servizio di misura e ai criteri di calcolo, ripartizione, allocazione e fatturazione delle perdite di rete;
- coinvolge in modo rilevante le imprese distributrici e in modo marginale i gestori dei SDC;
- è una soluzione che comporta modifiche negli attuali sistemi di fatturazione delle imprese di distribuzione e di vendita nonché nel sistema GAUDÌ;
- non è del tutto compatibile con il concetto stesso di SDC e, pertanto, richiederebbe rilevanti innovazioni nel momento in cui verrà completato il quadro normativo.

La consultazione introduce anche elementi finalizzati a garantire il contenimento dell'estensione delle RIU, dando attuazione all'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010². Sul tema, si ritiene che non possa essere esteso il perimetro delle RIU (inteso come insieme delle particelle catastali) come identificato alla data di entrata in vigore della legge 99/09 e che eventuali interventi di realizzazione di nuove unità di produzione o di potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione di unità di produzione che siano risultate tra le utenze della RIU alla data del 15 agosto 2009 possano essere effettuati purchè siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. le unità di produzione interessate dai predetti interventi siano, a seguito del completamento dei medesimi interventi, classificabili come unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili o da recuperi e cascami termici o in assetto cogenerativo ad alto rendimento (questa condizione, oltre ad essere coerente con quanto già disposto in materia di SEESEU, appare opportuna per garantire che ai benefici delle RIU non si affianchino anche nuove realizzazioni poco virtuose);
- b. le unità di produzione interessate ai predetti interventi insistano su particelle catastali ricomprese nel perimetro della RIU;
- c. le unità di produzione interessate ai predetti interventi rispettino i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche e integrazioni.

La consultazione indica il 31 dicembre 2015 come data ultima per richiedere la qualifica di RIU, fermo restando il rispetto, alla data del 15 agosto 2009, dei requisiti previsti dalla legge 99/09.

La consultazione presenta altresì i criteri per operare le necessarie restituzioni degli oneri generali indebitamente versati ai gestori di rete, nel caso di RIU che storicamente sono state trattate come se non fossero tali (cioè come se ogni singolo cliente finale in esse presente fosse direttamente connesso alla rete pubblica), dando attuazione all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e dando seguito ad alcune istanze già pervenute. Al riguardo si specifica che le restituzioni potrebbero

² Tale comma prevede che l'Autorità individui apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti.

essere effettuate a seguito di istanza e di apposito provvedimento (che possa tenere conto delle specificità dei singoli casi, potenzialmente diversi tra loro).

Infine, la presente consultazione prevede che, in relazione agli SDC diversi dalle RIU e per il periodo tra il 15 agosto 2009 e il 31 dicembre 2015, il relativo gestore provveda a versare gli oneri generali di sistema relativi all'energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica, secondo modalità definite da Cassa conguaglio (prevedendo anche la possibilità di effettuare pagamenti rateali).